Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale per la gestione dei Beni, dei Servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria
Divisione I – Automezzi e Telecomunicazioni

Capitolato tecnico

FORNITURA DI N. 20 RILEVATORI DI BATTITO CARDIACO PER LE ESIGENZE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Sommario

PARTE I – DEFINIZIONE DELLA GARA 3
Art. 1 – Premessa 3
Art. 2 - Oggetto dell'appalto 3
Art. 3 - Ammontare dell'appalto 3
Art. 4 - Fonti e Requisiti normativi 4
Art. 5 – Normativa per la prevenzione e la sicurezza – Requisiti tecnici 5
Art. 6 - Requisiti Generali - Caratteristiche operative 5
Art. 7 - Documentazione tecnica e manuali d'uso 7
Art. 8 – Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento 7
Art. 9 – Assistenza e Manutenzione 8
Art. 10 - Nomina referente fornitore 8
Art. 11 - Verifica in corso di esecuzione 8
Art.12 - Avvio dell'esecuzione contrattuale e ultimazione della fornitura 8
Art.13 – Eventuale campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale della produzione – Tempi di produzione e penale 9
Art.14 – Verifica di accettazione del campione prototipale 9
Art.15 – Tempi per l'approntamento, la consegna e la verifica di conformità 10
Art.16 - Pagamenti 12
Art.17 - Penali 13
PARTE II – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 14
Art. 18 - Allegati all'offerta 14
Art.19 Criteri di valutazione delle offerte 14
Art.20 Valutazione dell'offerta tecnica (max 80 punti) 15
Art.21 Valutazione dell'offerta economica (max 20 punti) 17

PARTE I – DEFINIZIONE DELLA GARA

Art. 1 – Premessa

L'Amministrazione Penitenziaria (di seguito "Amministrazione"), al fine di garantire elevati standard di sicurezza e prevenire il rischio di occultamento di persone all'interno dei veicoli in ingresso e in uscita dagli Istituti penitenziari, intende procedere all'acquisizione di un sistema di rilevamento del battito cardiaco per l'ispezione non invasiva dei veicoli.
La fornitura è finalizzata a consentire controlli rapidi, efficaci e sistematici, riducendo i tempi di verifica e incrementando il livello di sicurezza per il personale operante.
Il presente Capitolato disciplina:

- le modalità di affidamento della fornitura;
- le caratteristiche tecniche minime obbligatorie degli apparati;
- le condizioni prestazionali richieste;
- gli standard normativi e qualitativi cui i dispositivi devono conformarsi.

La fornitura dovrà comprendere la configurazione minima funzionale dell'apparato, completa di tutti gli accessori, componenti hardware e software necessari al corretto e immediato utilizzo.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura di n. 20 rilevatori di battito cardiaco destinati agli Istituti penitenziari.

Gli apparati sono finalizzati all'esecuzione di controlli di sicurezza sui veicoli in ingresso e in uscita dalle strutture, al fine di accertare, mediante ispezione non invasiva, l'eventuale presenza di persone occultate all'interno degli stessi e prevenire tentativi di evasione.

Il rilevatore di battito cardiaco deve essere realizzato in modo da assicurare la massima intuitività ed il pronto impiego operativo, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza applicabili, nonché essere dotato del marchio CE.
La procedura si compone di un unico lotto nazionale poiché risulta non efficace il frazionamento per il conseguimento delle migliori condizioni, sia economiche che di risultato.
La consegna dovrà essere effettuata presso la sede dell'Amministrazione – Divisione III - in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM).
L'Amministrazione potrà avvalersi del diritto di opzione per l'acquisizione di ulteriori apparecchi, fino ad un massimo di ulteriori n.20, da esercitarsi entro 36 mesi dalla stipula del contratto.
In assenza di convenzioni CONSIP attive, l'affidamento avviene mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 108, comma 1.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Il valore stimato del presente appalto, calcolato ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) è pari a euro, comprensivo del diritto di opzione a **€.1.600.000,00** (unmilioneseicentomila/00) IVA esclusa.

Il valore stimato per il diritto di opzione da esercitarsi entro 36 mesi è pari a euro **800.000,00** (ottocentomila euro/00) IVA esclusa.
La base d'asta, fissata sul prezzo unitario (per singola apparecchiatura), è pari a **€ 40.000,00 iva esclusa.**
La presente fornitura è stata stimata tenendo conto del numero di apparecchiature esistenti all'interno delle strutture penitenziarie. È stato previsto in fase di redazione del quadro economico il diritto di opzione, al fine di poter meglio aderire alle eventuali necessità dei singoli Istituti che ne facciano richiesta di ulteriori dispositivi.

Art. 4 - Fonti e Requisiti normativi

Le principali fonti normative a fondamento del trattamento in argomento sono:

- Art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riferimento alle attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica cui il Corpo di Polizia Penitenziaria partecipa quale Forza di Polizia dello Stato;
- Art. 55, comma 1 e 57 e art. 234 del codice di procedura penale;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale*", integrata dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante *"disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103";*
- D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 recante il "*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà personale";*

La procedura di affidamento e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del contratto di appalto sono regolati:

- dal Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (d'ora in poi Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.
- dal "Codice della leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori";
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato e relativo Regolamento;
- dalla normativa di settore;
- dalle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di contratto, nonché in tutta la documentazione di gara;
- e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice civile.

Art. 5 – Normativa per la prevenzione e la sicurezza – Requisiti tecnici

Gli apparecchi, oggetto del presente capitolato, ed i relativi accessori dovranno soddisfare le caratteristiche rispondenti alle vigenti normative internazionali ed europee per la sicurezza elettrica.

La rispondenza a tali normative deve essere espressamente dichiarata dalle Imprese partecipanti in fase di presentazione delle offerte.

Nello specifico, i materiali utilizzati devono rispettare normative vigenti in ambito internazionale, europeo e nazionale in materia, **per quanto applicabili**, in particolare:

Occorrerà dimostrare la conformità alle seguenti direttive/normative tecniche:

- Direttiva 2002/95/CE (RoHS) o alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2);
- Direttiva 2014/35/CE – Bassa Tensione;
- Direttiva 2002/96/CE (RAEE) o alla Direttiva 2012/19/EU (RAEE 2) (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Più in dettaglio ogni apparato deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

- marcatura CE (si sottolinea che il logo CE deve essere conforme a quello prescritto dalle Direttive Europee e, quindi, non deve dare adito a dubbi sulla reale certificazione del materiale (ad es. CE China Export). Fa testo, sull'argomento, il D.Lgs 6/11/2007 n° 194, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 261 del 9/11/2007, dove, all'articolo 10.3 si legge: "E' vietato apporre sugli apparecchi e istruzioni per l'uso segni che possano indurre in errore a terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE". Il Decreto prevede anche pene pecuniarie per i marchi non conformi);
- designazione della serie o tipo;
- numero di serie;
- Dovranno essere fornite tutte le certificazioni atte a dimostrare il rispetto della normativa di settore.

Art. 6 - Requisiti Generali - Caratteristiche operative

Il sistema oggetto della fornitura dovrà essere costituito da un rilevatore portatile di battito cardiaco idoneo alla individuazione, affidabile e non invasiva della presenza di persone occultate all'interno di veicoli, container o compartimenti chiusi.

Il dispositivo dovrà operare mediante il rilevamento di micro-vibrazioni o variazioni fisiologiche riconducibili al battito cardiaco o ad altri parametri vitali, senza contatto diretto con il soggetto e senza necessità di apertura del vano ispezionato.

Il rilevatore dovrà:

1. Consentire la rilevazione della presenza umana in:
 - autovetture;
 - autobus di medie dimensioni;
 - furgoni e veicoli commerciali di grandi dimensioni;
 - compartimenti chiusi analoghi per volumetria.
2. Restituire un'indicazione univoca e immediatamente comprensibile dell'esito del controllo (es. "Presenza" / "Assenza persona"), tramite:
 - visualizzazione su display integrato;
 - segnalazione di allarme sonoro.
3. Completare il ciclo di rilevamento in un tempo non superiore a 60 secondi.
4. Garantire un'affidabilità minima di identificazione della presenza umana pari ad almeno il 95%, comprovata da test eseguiti in condizioni operative standard:
 - ambiente privo di persone;
 - ambiente con una o più persone occultate.
5. Non emettere radiazioni ionizzanti né altre emissioni potenzialmente pericolose per operatori o soggetti presenti nei veicoli.
6. essere costituito da un'unica unità compatta e autonoma, priva di qualsiasi appendice o accessori indispensabili al funzionamento.
7. Essere dotato di un display integrato.
8. Consentire l'avvio del ciclo di rilevamento tramite un unico comando (funzionamento "one-touch").
9. Prevedere un sistema di fissaggio magnetico che consenta il posizionamento esterno sul veicolo senza necessità di cablaggi.
10. Essere dotato di grado di protezione minimo IP55.
11. Operare in un range di temperatura compreso tra –40 °C e +60 °C.
12. Essere dotato di protezione contro sovratensioni.
13. Essere alimentato a 12 VDC oppure 230 VAC tramite alimentatore dedicato.
14. Essere dotato di batteria ricaricabile integrata.
15. Garantire un'autonomia operativa minima di 8 ore continuative.

Art. 7 - Documentazione tecnica e manuali d'uso

La fornitura deve essere corredata, entro i termini previsti per l'approntamento al collaudo, del manuale in italiano sia cartaceo che in pdf.

Art. 8 – Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

Gli apparati oggetto del presente appalto dovranno essere consegnati completamente compiuti in tutte le parti previste per la loro destinazione d'uso e dovranno rispettare tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative richieste dal presente Capitolato, oltre quelle presentate nell'offerta tecnica del Fornitore aggiudicatario. In ogni caso, in fase di esecuzione, l'Amministrazione si riserva di richiedere modifiche e/o aggiustamenti di dettaglio.
Tutti i materiali e i componenti devono essere di prima qualità e non recare imperfezioni, vizi, difetti, difformità di qualunque genere e devono presentare caratteristiche di durabilità nel tempo. Essi, anche con riferimento a sistemi e *sub* sistemi di impianti tecnologici, devono rispettare tutte le prescrizioni di leggi e di regolamento in materia di qualità, di provenienza e di prestazione. Pertanto, gli apparati oggetto della presente Fornitura dovranno essere in tutte le loro componenti e allestimenti provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.
La garanzia deve avere una durata non **inferiore a 24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di verifica di conformità.
La garanzia, di cui al punto precedente, non deve in alcun modo essere vincolata ad una limitazione.
Durante tale periodo di garanzia:

a) il Fornitore assicura, gratuitamente mediante propri tecnici specializzati e/o il centro di assistenza (proprio, autorizzato o convenzionato) e/o mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali/pezzi di ricambio che si rendesse necessario, ovvero l'opportuna sostituzione dell'intero Prodotto.
b) l'Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita dell'apparato (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dello stesso e questo anche se è dipendente da vizi, difetti e difformità dei materiali o del processo di costruzione, ciò indipendentemente dall'avvenuta verifica di conformità da parte dell'Amministrazione;
c) il Fornitore non può sottrarsi dalla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento è dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non da un vizio o difetto di produzione). D'altro canto, l'Amministrazione si impegna a fornire tutto la necessaria e sufficiente disponibilità di mezzi, luoghi e personale specializzato per affrontare la problematica emersa;
d) il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento e la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione all'indirizzo PEC indicato a tal *uopo* dal Fornitore, per iscritto e nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro il periodo di 24 mesi di garanzia, tenuto conto che trova applicazione il combinato disposto di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il mancato puntuale adempimento da parte del Fornitore alle suindicate prescrizioni comporterà l'attivazione da parte dell'Amministrazione della procedura per l'incameramento della cauzione rilasciata a garanzia della rata di saldo.

Art. 9 – Assistenza e Manutenzione

Il Fornitore deve garantire l'idonea assistenza da parte di tecnici propri o professionisti autorizzati per un periodo di **24 mesi** dalla verifica di conformità.
L'assistenza deve essere finalizzata a garantire il corretto funzionamento dei componenti hardware e software attraverso l'eventuale sostituzione o aggiornamento degli stessi. L'esito di ogni intervento effettuato sull'apparato deve essere formalmente certificato dal tecnico intervenuto mediante compilazione di un modulo da consegnare alla Direzione dell'istituto penitenziario interessato. A seguito della chiamata, il Fornitore, tramite tecnici propri o professionisti autorizzati, è tenuto ad intervenire on-site nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, attese le esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a €100.

Art. 10 - Nomina referente fornitore

Il Fornitore in sede di stipula del contratto deve indicare all'Amministrazione un referente su territorio nazionale per la fornitura in oggetto, da comunicare a mezzo PEC, ovvero posta elettronica per gli operatori esteri.

Art. 11 - Verifica in corso di esecuzione

L'Amministrazione, durante l'esecuzione della fornitura, potrà, attraverso il Responsabile del progetto, il Direttore esecuzione del contratto o eventuale altro personale dell'Amministrazione incaricato, effettuare verifiche sullo stato della produzione e sulla rispondenza degli apparati e delle loro parti alle prescrizioni tecniche.
Tali verifiche potranno esser effettuate attraverso visite presso gli stabilimenti indicati dal fornitore ovvero con altri mezzi a discrezione dell'Amministrazione, inclusa l'acquisizione anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria).

Art.12 - Avvio dell'esecuzione contrattuale e ultimazione della fornitura

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle disposizioni del Responsabile del progetto, dopo che il contratto è divenuto efficace a norma di legge, dà avvio all'esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (d'ora in avanti DM 49/2018).
Ai sensi dell'art. 25 del DM 49/2018, il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di disponibilità per la verifica delle apparecchiature, comunica al Responsabile del progetto di procedere alla verifica di conformità.

Il decorso dei termini contrattuali è, in linea di massima, sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo diverso accordo con l'esecutore solo ed esclusivamente in termini riduttivi

Art.13 – Eventuale campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale della produzione – Tempi di produzione e penale

Sarà facoltà del Responsabile del progetto, qualora lo ritenesse necessario, richiedere al Fornitore un prototipo consistente in un apparato completo di tutte le componenti - che deve essere messo a disposizione entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno in cui sarà richiesta la già menzionata fornitura del prototipo, in luogo da concordare, comunque sul territorio nazionale. Il mancato rispetto del termine di consegna comporterà l'applicazione di una penale giornaliera così come previsto dal presente capitolato.
La suddetta fornitura deve essere conforme in tutto e per tutto alle prescrizioni del presente capitolato tecnico.

Art.14 – Verifica di accettazione del campione prototipale

Sarà facoltà dell'Amministrazione, attraverso il Responsabile del progetto e/o il DEC, procederà a sottoporre a verifica di accettazione la fornitura prototipale.
L'attività di verifica del campione sarà svolta congiuntamente ad un rappresentante della società fornitrice; l'apporto di eventuali piccole correzioni che si rendessero necessarie in corso d'opera e che, comunque, non vadano a inficiare le presenti specifiche tecniche, saranno concordate tra Responsabile del progetto e/o DEC e il rappresentante della società aggiudicataria dell'appalto. Di tale attività deve essere dato conto in apposito atto da allegare al verbale di accettazione del campione prototipale.
La data e il luogo di svolgimento della verifica saranno concordate successivamente tra il personale incaricato dall'Amministrazione e il rappresentante della società aggiudicataria. La verifica in ogni caso deve essere eseguita inderogabilmente su territorio nazionale ed entro un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione da parte della società fornitrice di messa a disposizione di tale fornitura. Tale data farà fede ai fini dell'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.
In questa fase, si procederà ad eseguire le seguenti operazioni:

a) **acquisizione della seguente documentazione**:
 - Certificazione, attestante la conformità alle norme internazionali;
 - Scheda tecnica, manuale d'uso e manutenzione.

b) esame generale e prove di funzionalità

Il DEC e/o il Responsabile del progetto, a propria discrezione, effettueranno prove tendenti ad accertare che l'apparato corrisponda alle caratteristiche del capitolato e dell'offerta tecnica migliorativa.

In caso di esito positivo della verifica verrà redatto un **verbale di accettazione**, sottoscritto dagli incaricati dell'Amministrazione (Responsabile del progetto e/o DEC) e da incaricati del Fornitore, dalla cui data

decorreranno i termini per l'esecuzione del contratto previsti dal presente Capitolato per approntare la fornitura alla verifica di conformità.
In caso la verifica desse **esito negativo**, il DEC disporrà in un apposito atto – sottoscritto anche dal rappresentante del Fornitore - il termine entro il quale quest'ultimo si impegna a risolvere le non conformità rilevate. Tale termine, in rapporto all'entità delle manchevolezze, sarà non superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del già menzionato atto. Il Fornitore, quindi, comunicherà al DEC a mezzo PEC - posta elettronica ordinaria se operatore estero - l'avvenuta correzione delle non conformità rilevate nella precedente fornitura prototipale.
Entro 15 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Responsabile del progetto e/o il DEC effettueranno la verifica di accettazione.
Le verifiche finalizzate a riscontrare l'effettiva risoluzione delle problematiche emerse nella prima fase di esame della fornitura verranno svolte, con le medesime modalità sopra descritte e verrà redatto il verbale di accettazione di cui sopra.
In caso di ulteriore esito negativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nell'ipotesi che l'Amministrazione decida di non procedere con la risoluzione, fermo restando il formale impegno del Fornitore a risolvere le deficienze emerse, il tempo di esecuzione avrà, comunque, inizio dalla data di accertamento dell'ulteriore esito negativo, con tutte le conseguenze in ordine all'applicazione delle penali previste da questo capitolato.
Il ripristino delle non conformità potrà essere verificata dall'Amministrazione nell'ambito della verifica.
In tutti i casi di mancata accettazione della fornitura prototipale e qualora si rendessero necessarie ulteriori visite da parte del personale di questa Amministrazione per le attività di verifica, le relative spese, opportunamente documentate, saranno poste a totale carico del Fornitore.
Il Fornitore si farà altresì carico della copertura dei danni derivanti al personale dell'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni in ragione delle verifiche ad esso demandate dalla legge, dai regolamenti e dal presente capitolato.

Art.15 – Tempi per l'approntamento, la consegna e la verifica di conformità

Il Responsabile del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione (DEC).
I tempi di esecuzione e consegna degli apparati, non potranno superare il termine complessivo **di 60 giorni naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione del contratto da parte del DEC**, ovvero in caso di richiesta della fornitura prototipale dalla data del verbale di accettazione del prototipo.
Gli apparati dovranno essere predisposti per la verifica di conformità, presso la sede dell'Amministrazione. in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM).
In base a quanto previsto dall'art. 116, comma 2 del Codice, il certificato di verifica di conformità rilasciato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione dello stesso.
I materiali posti a collaudo/verifica dovranno essere corredati di certificazioni rilasciate da organismi accreditati.
In occasione del collaudo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, a spese della ditta presso laboratori merceologici accreditati tutte le prove merceologiche ritenute opportune, ed in particolar modo quelle oggetto di attribuzione dei punteggi, al fine di verificare la veridicità delle documentazioni presentate.

Fermi restando i requisiti riportati nelle presenti specifiche tecniche, la ditta aggiudicataria è vincolata, per quanto riguarda le materie prime impiegate per la realizzazione dei manufatti in fornitura (sia per quantità che per qualità), all'impiego dello stesso materiale e con le medesime prestazioni di quello presentato in sede di gara e rispondente ai valori dichiarati nell'offerta tecnica di aggiudicazione.
La ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare i manufatti distrutti nelle prove di collaudo.
La verifica di conformità sarà effettuata in contraddittorio con rappresentante/i del Fornitore e saranno finalizzate ad accertare la conformità alle presenti specifiche tecniche e consisteranno nell'attuazione delle seguenti operazioni:

a) verifica e acquisizione della documentazione consistente;
b) esame generale.

In primo luogo, il verificatore prenderà nota dei numeri di matricola di ciascun apparato.
Il seguente esame tenderà ad accertare che l'apparato corrisponda alle caratteristiche del presente capitolato e all'offerta del Fornitore, mediante controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità dello stesso. La verifica sarà effettuata su un campione non inferiore, comunque, ad **almeno 5 apparati** approntati **sull'intera fornitura.**
La verifica di conformità di cui sopra avverrà presso la sede dell'Amministrazione in via Bartolo Longo 78, 00156 Roma (RM).
Gli oneri inerenti alla verifica di conformità sono a carico del Fornitore, ad esclusione delle spese relative al personale incaricato della verifica di conformità.
In caso di esito positivo della verifica di conformità, si procederà alla redazione del relativo verbale di conformità.
Resta inteso che la predetta verifica di conformità della fornitura non costituisce accettazione senza riserve degli apparati da parte dell'Amministrazione, avendo quest'ultima il diritto di denunciare eventuali difformità, vizi e imperfezioni sia palesi che occulti, ancorché riconoscibili durante la verifica di conformità, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 2 (due) anni dalla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità emesso per l'ultima frazione della fornitura.
In caso di esito negativo della verifica di conformità della fornitura, il personale incaricato dichiarerà, con adeguata motivazione, la "**non conformità**".
In tale ipotesi, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, con il conseguente incameramento della cauzione e segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), oppure, acquisita la disponibilità da parte del Fornitore alla sostituzione e/o integrazione dell'apparato o degli apparati, di disporre un'ulteriore verifica di conformità, i cui costi, tutti, senza alcuna eccezione – ivi compresi quelli relativi al personale dell'Amministrazione incaricato della verifica di conformità, saranno a totale carico del Fornitore.
Gli incaricati della verifica potranno dichiarare con idonea motivazione, la "conformità con riduzione di prezzo" e ciò in relazione esclusivamente a quegli apparati che risultino avere imperfezioni e difformità giudicati di lieve entità e che comunque non devono determinare una diminuzione del valore della fornitura tale da alterare le risultanze di gara ovvero comprometterne l'utilizzabilità allo scopo prefissato.
La proposta di accettazione degli apparati con riduzione di prezzo formulata dagli incaricati deve, in ogni caso, essere accettata dall'Amministrazione (stazione appaltante). È comunque facoltà del Fornitore, al fine di scongiurare la riduzione del prezzo, richiedere di provvedere all'eliminazione delle difformità riscontrate.

In tale ipotesi, il Fornitore deve provvedervi, a propria cura e spese, entro un termine stabilito in contraddittorio tra il verificatore e il fornitore stesso, tale termine decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sarà verbalizzato l'accordo tra le parti, costituendo tale termine aggiuntivo, in ogni caso, ritardo nella consegna.
Il Fornitore darà quindi formale comunicazione, mediante PEC ovvero posta elettronica per gli operatori esteri, dell'avvenuta eliminazione di tali difformità.
L'accertamento delle attività di eliminazione delle lievi difformità sarà effettuato dal Responsabile del progetto e/o dal DEC i quali potranno anche avvalersi del supporto degli incaricati della verifica di conformità. È fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere con un'adeguata riduzione di prezzo qualora detto accertamento desse esito negativo. In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice dei contratti.
La Ditta aggiudicataria, nell'ambito delle attività finalizzate alla verifica di conformità, dovrà procedere, a cura di proprio personale specializzato, ad illustrare le funzionalità degli apparati nonché le eventuali cautele da osservare per un corretto utilizzo degli stessi.

Art.16 - Pagamenti

Così come disposto dall'art.125, del Codice degli appalti, l'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si deve impegnare a comunicare al DEC e/o al Responsabile del progetto l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere ai medesimi, anche singolarmente, di poter verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a loro insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, i predetti Funzionari, rilasceranno attestazione. L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del DEC/Responsabile del progetto circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa calcolata ai sensi dello stesso art. 125 sopra menzionato e della fattura elettronica.
In via generale i pagamenti della fornitura sono effettuati direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del progetto.
L'Amministrazione provvederà a liquidare l'importo della fattura decurtando un importo, che verrà corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 9 del Codice.
L'emissione del predetto certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.
I mancati tempestivi rilasci delle fatture e/o della cauzione esonera l'Amministrazione da responsabilità per ritardato pagamento.
Il pagamento delle fatture è eseguito, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Art.17 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, negli articoli precedenti l'affidatario sarà assoggettato al pagamento della penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1,0 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente, in misura non superiore al 10% (dieci percento).

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Dopo 30 giorni di ritardo, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale, di dichiarare l'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l'esecuzione della fornitura, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

In tale ottica il Fornitore si deve impegnare a trasmettere il cronoprogramma delle singole fasi di lavorazione.

La penale non sarà applicata qualora il ritardo sia dipendente da causa imputabile all'Amministrazione ovvero dovuto a causa di forza maggiore e comunque nei casi previsti dalla legge. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.

L'applicazione delle eventuali penali, previste dal presente articolo, non esclude la richiesta di risarcimento del maggior danno.

Per l'assistenza ed il ripristino dei malfunzionamenti, il mancato intervento in loco entro il termine previsto dal presente Capitolato, potrà comportare l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Rilevata l'inadempienza, l'Amministrazione darà al Fornitore un termine perentorio per l'adempimento tardivo (comunque non esimente l'applicazione della penale) decorso il quale procederà in danno del Fornitore affidando tale adempimento ad altro operatore del settore.

Il Fornitore ha diritto di presentare all'Amministrazione apposita istanza di disapplicazione della penale.

PARTE II – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 18 - Allegati all'offerta

Le imprese partecipanti dovranno, far pervenire, nelle modalità indicate nel disciplinare di gara, relazione tecnica di dettaglio delle apparecchiature proposte e in particolare:

- descrizione dettagliata dell'apparato;
- scheda tecnica;
- descrizione esaustiva delle funzionalità proposte;
- cronoprogramma di fornitura;
- modalità di erogazione del servizio di assistenza / manutenzione.

Tutta la documentazione richiesta se presentata in lingua straniera, deve pervenire con annessa traduzione in lingua italiana, certificata "conforme testo straniero" da competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme atti/documenti tutti legalizzati da competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione di postilla di cui alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
La documentazione presentate costituirà elemento di riferimento per la successiva fornitura e per le operazioni di collaudo.

Art.19 Criteri di valutazione delle offerte

La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità con quanto indicato nel Bando di Gara, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dal Codice art.108 comma 2. L'assegnazione del punteggio verrà eseguita da apposita Commissione Giudicatrice, composta da un numero non inferiore a tre componenti come previsto dal Codice dei Contratti art.93, all'uopo nominati dall'Amministrazione.

La quantificazione complessiva dell'offerta, comprensiva delle rispettive valutazioni, tecnica ed economica, sarà effettuata con il metodo "Aggregativo-Compensatore", in accordo con i seguenti criteri e punteggi:

a) Punteggio Tecnico (PT): fino ad un massimo di 80 (ottanta) punti;
b) Punteggio Economico (PE): fino ad un massimo di 20 (venti) punti;
c) Punteggio Complessivo (PC) ottenuto ai fini dell'aggiudicazione: PC = PT + PE.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni, riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente capitolato tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione o che sostituiscano, modifichino ed integrino le predette condizioni dell'appalto, nonché le offerte incomplete o parziali.

Tutti i calcoli necessari al computo dei suddetti punteggi saranno effettuati arrotondando ogni singolo valore alla terza cifra decimale, secondo il procedimento di seguito illustrato

Art.20 Valutazione dell'offerta tecnica (max 80 punti)

Saranno considerate non idonee le offerte tecniche che non soddisfino i requisiti minimi espressi nel presente capitolato tecnico. Le offerte "non idonee" non saranno ammesse alle successive fasi di gara.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente è di 80 punti che sarà assegnato alle offerte che presentano delle migliorie ed è determinato con l'attribuzione del relativo punteggio previsto dai criteri riportati nella seguente griglia.

Per l'attribuzione dei punteggi inerenti ai sub criteri, qualora nessun concorrente dovesse ottenere il massimo punteggio previsto dal sotto criterio, la Commissione procederà con il metodo della riparametrazione approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, attribuendo il punteggio massimo previsto per il sub criterio interessato, all'offerta qualitativamente migliore, con conseguente rimodulazione delle altre offerte concorrenti, in relazione ai pesi percentuali fissati.

Con le stesse modalità la Commissione provvederà, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo attribuito all'offerta tecnica, dopo la prima riparametrazione, ad una seconda riparametrazione sul totale del punteggio tecnico (80 punti).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Criterio generale	Sub criterio	Specifiche di valutazione	Punteggio requisiti specifico	Punteggio massimo	Punteggio complessivo criterio
Caratteristiche tecniche	*Accuratezza di rilevazione (percentuale di identificazione presenza umana)*	*=95*	0	10	68
		95<x≤98	*5*		
		>98	*10*		
	Tempo medio di scansione (sec)	*x= 60*	*0*	10	
		x<60 e X≥40	*5*		
		X<40	*10*		
	Protezione dall'acqua	*Ip54*	*0*	10	
		x>ip54	*10*		
	Autonomia della batteria (h)	*T=8 h*	*0*	10	
		T> 8 h e T ≤10 h	*5*		
		T> 10 h	*10*		
	Aggiornamento Software	*Si*	*8*	8	
		No	*0*		
	Ceretificazione Mil STD 810 H	*presente*	*10*	10	
		Assente	*0*		
	Possibilità di registrare gli eventi	*si*	*10*	10	
		No	*0*		
Garanzia	*Estensione garanzia*	*24 mesi*	*0*	10	10
		36 mesi	*5*		
		48 mesi	*10*		
Certificazione per la parità di genere (D.lgs.11.04.2006 n.198)	*Presenza*	*Si*	*2*	2	2
	presenza	*No*	*0*		
				TOTALE	80

Art.21 Valutazione dell'offerta economica (max 20 punti)

L'offerta economica dovrà riportare il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara (pari a euro 40.000,00 IVA esclusa.

Il punteggio sulla parte economica sarà così attribuito:

1. **nell'ipotesi in cui pervengano un numero di offerte ≥ 3 con la seguente formula:**

$$P_x = C_i * 20$$

dove:
C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$
C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1-X) * ((A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia}))$
Px (punteggio del concorrente i-esimo)

Legenda:
C_i: coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
A_i: valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;
A_{soglia}: media aritmetica dei valori dell'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
A_{max}: valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)
X: 0,90.
Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale (es. 0,01).

2. **nell'ipotesi in cui pervengano solo 2 offerte con la seguente formula:**

$$P_x = 20 * R_x / R_{max}$$

dove:
P_x = punteggio attribuito al concorrente
R_x = valore offerto (ribasso) dal concorrente (a)
R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (max ribasso)

Il funzionario tecnico
Ing. Luigi Napolano